

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SET PER IRRIGAZIONE INTESTINALE, DESTINATA ALLE ASL DELLA REGIONE SARDEGNA E ALL'AOU SASSARI - DURATA 12 MESI

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2. Dotazioni tecniche.....	6
1.3. Identificazione	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. Documenti di gara	7
2.2. Chiarimenti.....	7
2.3. Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. Durata.....	9
3.2. Revisione Prezzi.....	9
3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. Requisiti di idoneità professionale	12
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	122
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	122
6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	13
7. AVVALIMENTO	133
8. SUBAPPALTO.....	144
9. GARANZIA PROVVISORIA	144
10. SOPRALLUOGO.....	17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	177
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta	18
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura	20
14.2. Documentazione in caso di Avvalimento	22
14.3. Documentazione ulteriore per i Soggetti Associati	22
15. OFFERTA TECNICA.....	233
15.1. CAMPIONI.....	244
16. OFFERTA ECONOMICA	25
16.1. Dettaglio di offerta	255
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	255
17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	266
17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	27
17.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	277
17.4. Ipotesi di risultanze uguali.....	28
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	28

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	30
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	33
26. ACCESSO AGLI ATTI	33
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	33
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	33

PREMESSE**Processo riorganizzativo del Servizio Sanitario in Regione Sardegna**

In Regione Sardegna, è stato avviato già nel corso del 2019 un complesso processo di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale volto a rimodulare l'assetto delle Aziende in esso presenti ed i rapporti tra le stesse. Con Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020, pubblicata sul BURAS del 24/09/2020, avente ad oggetto *"Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore."*, e, da ultimo, L. R. n. 8 dell' 11/03/2025, rubricata: *"Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 "* è stata istituita l'Azienda Regionale della Salute (ARES) per il supporto alla produzione di servizi sanitari e sociosanitari, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile. È stato quindi ridisegnato l'impianto del SSR, con conseguente cessazione dell'ATS Sardegna e l'articolazione in più enti di governo, comprese otto ASL, costituitesi a decorrere dal 01/01/2022. L'ARES è stata individuata come centrale di committenza, con funzioni centralizzate per conto delle n. 8 Aziende socio Sanitarie (ASL), dell'ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) G. Brotzu, dell'AREUS e delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari

Con successiva Deliberazione RAS n. 46/23 del 03/09/2025 avente d oggetto *"Azienda regionale della salute (ARES) - Centrale di committenza. Modalità e criteri applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 e s.m.i."*, è precisato che l'art. 3 comma 1 lett. a, come modificato dalla L.R. n. 8/2025, dispone che *"ARES svolge funzioni di "centrale di committenza per l'acquisizione di forniture e servizi per conto delle aziende sociosanitarie locali, dell'azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna (AREUS), delle aziende ospedaliere universitarie e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione dei contratti di appalto per la quota di spettanza delle aziende socio-sanitarie locali, dell'azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu", dell'AREUS, delle aziende ospedaliere-universitarie e dell'Istituto zooprofilattico della Sardegna di lavori, servizi e forniture, la gestione e l'esecuzione dei medesimi di qualsiasi importo, compresi quelli in essere, compete alle predette aziende ed enti destinatari dell'appalto, fatta salva la gestione di eventuali contratti relativi a funzioni centralizzate delegate all'ARES oppure ad altro soggetto aggregatore con atto dell'assessorato regionale competente in materia di sanità"*.

Per quanto attiene la procedura in oggetto, **ARES**, in qualità di centrale di committenza svolgerà, pertanto, tutte le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino alla successiva aggiudicazione e sino agli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto, tra le quali le principali risultano essere: consolidamento dei fabbisogni, predisposizione atti e documentazione di gara, approvazione degli atti di gara, pubblicazione del bando, espletamento della procedura, verifica della conformità dell'offerta, aggiudicazione della fornitura, comunicazioni con le aziende, e comunque per tutte le attività necessarie.

Le singole Aziende Sanitarie, ciascuna per la propria parte di competenza, procederà a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto nello specifico: la nomina dei rispettivi RUP e DEC; l'acquisizione dei relativi CIG derivati; l'intera fase contrattuale, con la stipula dei singoli contratti di fornitura con gli Operatori Economici aggiudicatari, limitatamente, ognuna, ai propri fabbisogni e la successiva gestione degli stessi, compresi: la gestione dell'eventuale contenzioso relativo al singolo rapporto contrattuale, la richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo per la propria quota-parte di fornitura, l'inserimento del contratto sul gestionale AREAS, l'emissione degli NSO, la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione delle forniture di cui alla presente convenzione, compresa l'eventuale proroga, estensione contrattuale, rinnovi ecc.

Restano sempre in capo ad ARES la revisione prezzi e gli aggiornamenti tecnologici.

I fabbisogni della presente procedura sono stati rilevati a seguito di ricognizione presso le singole AA.SS.LL. e l'AOU Sassari, in relazione alle attività cliniche riconducibili alle differenti strutture e secondo le necessità dei pazienti sul territorio.

Con Determinazione n. 3128 del 18/11/2025, ARES Sardegna ha deliberato l'autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di "SET PER IRRIGAZIONE INTESTINALE", da destinarsi alle 8 Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna e all'AOU Sassari, conforme alle specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico - Allegato A.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares

Il presente affidamento è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 dell'amministrazione Ares Sardegna Azienda Regionale Della Salute, di cui alla Deliberazione Direttore Generale ARES Sardegna n. 289 del 13/11/2024, intervento CUI F03990570925202500008. Il luogo di consegna della fornitura è previsto su tutto il territorio comprendente le 8 ASL della Regione Sardegna e l'AOU di Sassari.

- Codice NUTS **ITG2**
- CUI **F03990570925202500008**;
- CPV: **33190000-8**
- LOTTI - **si rinvia all'allegato A del Capitolato Tecnico**

Il Responsabile del progetto è la Dott.ssa Rafaella Casti – email: rafaella.casti@aresardegna.it

Team a supporto del RUP: Dott. Luca Cotza – email: luca.cotza@aresardegna.it; Sig. Davide Podda - email: davide.podda@aresardegna.it ;.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato – Allegato 7 (Disciplinare telematico)

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 6, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara
2. Allegato 1: domanda di partecipazione;
3. Allegato 2: dichiarazione integrative;
4. Allegato 3: Patto d'integrità.
5. Allegato 4: Timing di gara
6. Allegato 5: schema offerta senza prezzi
7. Allegato 6: facsimile dettaglio offerta economica
8. Allegato 7: Istruzioni per l'accesso alla piattaforma (Disciplinare telematico)
9. Allegato 8: fac simile Schema di contratto;
10. Allegato 9: informativa sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi
11. DGUE - documento di gara unico europeo (documento digitale generato in piattaforma)
12. Capitolato tecnico speciale di appalto
13. CSA Allegato A dettaglio prodotti- caratteristiche minime fornitura;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Albo Pretorio - Bandi e gare", al seguente link: www.aressardegna.it e sulla Piattaforma Net4market all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ares.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro **15 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma

anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale www.aressardegna.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 1 si precisa che il presente appalto è composto da **n. 1 lotto** funzionale, e non frazionabile, secondo i quantitativi e le tipologie elencati in dettaglio nell'Allegato A – dettaglio prodotti caratteristiche minime fornitura al Capitolato Tecnico Speciale di appalto. Ciò in quanto trattasi di acquisizione di DM costituito da un sistema unico e inscindibile.

Le caratteristiche della fornitura oggetto dell'appalto, requisiti minimi generali e tecnici di prodotto, risultano analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico speciale di appalto e suo allegato e dovranno corrispondere alle modalità, condizioni e termini stabiliti negli stessi.

I quantitativi indicati sono da riferirsi all'unità di misura riportata e sono stati calcolati sulla base del fabbisogno presunto. Il lotto è stato individuato al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.

N.B. L'aggiudicazione avverrà per lotto inscindibile, completo di tutte le voci richieste.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore totale stimato dell'appalto oggetto della presente procedura, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell'IVA, è pari ad **€ 1.764.420,30**.

Si precisa che il valore di gara è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l'Ares Sardegna né per le Aziende interessate del SSR. L'importo complessivo a base di gara è stato determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione conseguiti in precedenti commesse aggiudicate dalla Stazione Appaltante e/o desunti da analoghi affidamenti disposti da altre amministrazioni o da Consip S.p.A.

Gli importi di ciascun sub lotto di cui al CSA - Allegato A caratteristiche minime fornitura - sono determinati al netto di IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge. Per la procedura in oggetto, trattandosi di mera fornitura di materiali, non sussistono rischi da interferenza come prefigurati dal D.Lgs n. 81/2008, che sono quindi pari ad € 0,00. Di conseguenza, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). È comunque onere dell'Aggiudicatario, elaborare, relativamente ai costi di sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso aggiudicatario.

Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base di gara per il lotto.

3.1. Durata

La durata complessiva dell'appalto è prevista in **12 mesi**, decorrenti dalla data della stipula del contratto o di eventuale altra data precisata nel contratto o in altra comunicazione (es. esecuzione anticipata) art. 17 commi 8 e 9 del Codice. Il contratto terminerà effettivamente solo quando saranno stati emessi ordini fino al valore del contratto; l'indicazione della durata (12 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione o dalla data di esecuzione anticipata in via d'urgenza della fornitura, ha pertanto valore meramente indicativo.

3.2. Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai sensi dell'art. 60, comma 3° del D. Lgs. n 36/2023 e smi, per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, verrà utilizzato l'indice di cui all'art. 10, comma 1° lett. b) dell'allegato II.2bis: indice dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO associato alla cpv relativa alla fornitura in oggetto. La Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con una frequenza non superiore a quella indicata all'art. 3, comma 1 dell'allegato II. 2bis.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di rinnovo annuale del contratto

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 653.489,00, al netto di Iva.

Opzione di proroga semestrale del contratto

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi, strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto risulta complessivamente di **€ 1.764.420,30** al netto dell'IVA di Legge, come riepilogato di seguito, dove è anche riportato il quadro economico totale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E INTERVENTO	
A) importo complessivo annuale a base d'asta dell'appalto iva esclusa	€ 653.489,00
B) Opzione di rinnovo per 12 mesi	€ 653.489,00
C) Opzione di estensione quinto d'obbligo iva esclusa	€ 130.697,80
d) Opzione di proroga semestrale iva esclusa	€ 326.744,50
Valore appalto (art. 14, comma 4 D.Lgs n. 36/2023)	€ 1.764.420,30
D) IVA 22%	€ 388.172,47
E) fondo ex art. 45 del D.lgs n. 36/2023	€ 13.069,78
F) Contributo Anac S.A.	€ 660,00

G) Spese impreviste	€ 3.267,45
TOTALE quadro economico	€ 2.169.589,99

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di garantire la partecipazione delle PMI, non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria.

6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno **n. 3** forniture analoghe;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale

Il requisito delle *forniture analoghe* di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di n. 3 forniture analoghe deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo del lotto cui si intende partecipare. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia devono essere indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso **conto corrente bancario Banco di Sardegna S.p.A. codice IBAN IT90E0101544101000070783283** intestato ad ARES Sardegna con causale “garanzia a corredo dell’offerta gara _____ Lotto _____.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L’operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D’Italia, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia deve acquisire dal garante l’indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante deve assicurare il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consentire l’accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata in gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l’accesso all’inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

L’operatore economico deve indicare nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alla lett. a) e b);
- d. Riduzione fino ad un importo massimo del 20%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. **I marchi individuati al fini di usufruire della presente riduzione del 20% sono i seguenti: UNI EN ISO 9001, UNI/PdR 125, UNI CEI EN ISO 13485:2016, UNI EN ISO/TS 14067.** In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alla lett. a), b) e c).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

L'appalto ha ad oggetto una mera fornitura di Dispositivi medici per cui non è previsto alcun sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli importi specificati nella tabella di cui all'art 3 del presente disciplinare, secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C n. 610 del 19.12.2023 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024.", pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante inserimento, in piattaforma, della copia della ricevuta di pagamento. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nell'Allegato B.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare e nell'allegato Disciplinare telematico [allegato 7]. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

I campioni devono pervenire al seguente indirizzo:

ARES Sardegna – SC Acquisti di beni Sanitari

Via Piero della Francesca, 1 09047 Selargius

L'offerta e la campionatura devono pervenire **entro e non oltre il termine (data e ora) indicato nel bando, in piattaforma e nell'allegato Timing di gara**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1. Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, nell'allegato 7- Disciplinare telematico di gara e nell'allegato 4 - Timing di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Net4market per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) dichiarazione integrative;
- 3) DGUE (documento digitale generato in piattaforma)

- 4) (eventuale) procura;
- 5) comprova versamento contributo ANAC;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) Patto integrità;
- 8) (eventuale) certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.2
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.3;
- 11) comprova versamento imposto di bollo.

14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato in via preliminare dalla stazione appaltante con deliberazione del D.G. ARES n. 268 del 30.10.2023, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato Decreto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità Allegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il **codice Iban IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. Documentazione in caso di Avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.3. Documentazione ulteriore per i Soggetti Associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per il lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di cui all'Allegato 5 (schema di offerta tecnica senza prezzi) e Allegato 4 (Timing di gara), a pena inammissibilità. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 1) e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Offerta (senza prezzi) completa in particolare per ogni prodotto offerto di: Nome commerciale, marca e codice, numero di Repertorio dei D.M., CND (classificazione Nazionale del dispositivo), confezionamento proposto, e tutte le informazioni utili alla identificazione del prodotto, come da fac- simile allegato 5;
2. Schede tecniche e depliant illustrativo di ciascun dispositivo offerto, riportante: Ditta fabbricante, denominazione e sede, Nome commerciale, marca e codice, Classificazione CND, Numero identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM), Confezionamento proposto;
3. scheda recante descrizione delle caratteristiche e funzionalità dei beni e prodotti offerti relativamente ai criteri ed elementi di valutazione indicati nella "Tabella" di cui al successivo art. 17.1.; n.b: lo schema di offerta deve pertanto rispecchiare tale tabella. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un

punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio, secondo gli elementi considerati nel CSA e suo allegato.

4. Certificazioni e/o idonea documentazione attestante la conformità dei dispositivi offerti alle normative vigenti, come da Capitolato Speciale;

Dalle schede tecniche deve risultare la conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti a tutte le norme vigenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n.46 del 24/02/97 e ss. mm. ii. per i dispositivi medici monouso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 del Codice – Allegato II.5.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui la Ditta intenda oscurare parte o tutta l'offerta tecnica, deve procedere al caricamento nella PAD di **due separati file** secondo le indicazioni del disciplinare telematico:

a) documentazione tecnica firmata digitalmente come richiesta nei punti di cui sopra

b) medesima documentazione tecnica firmata digitalmente di cui al precedente punto a) con le parti oscurate da caricare nell'apposita sezione della PAD"

All'offerta tecnica e all'offerta economica non è applicabile il soccorso istruttorio.

La documentazione tecnica dev'essere **completa** con riferimento agli elementi e requisiti indicati nel Capitolato **con particolare riferimento a quelli oggetto di valutazione qualitativa**.

Un'offerta talmente lacunosa da determinare incertezza assoluta su parte o parti essenziali del progetto sarà esclusa.

Nessuna indicazione di carattere economico che possa rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata dovrà essere contenuta nella documentazione amministrativa e/o tecnica, pena esclusione.

15.1. CAMPIONI

Il concorrente deve presentare campionatura come riportato nel CSA, pena l'esclusione.

La campionatura è richiesta a **pena di esclusione** trattandosi di elemento essenziale dell'offerta, in relazione alla quale è previsto l'apprezzamento di conformità dei prodotti, sulla base delle indicazioni minimali previste nel Capitolato Speciale di gara.

Per quanto sopra la campionatura dovrà pervenire entro il termine di presentazione dell'offerta previsto nel bando di gara e deve essere contenuta in opportuni imballaggi resistenti alle lacerazioni, confezionati in modo da assicurare l'impossibilità di manomissioni e recare all'esterno la dicitura

"CONTIENE CAMPIONATURA – PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA "_____ " - LOTTO: _____", indicando specificatamente il numero dei lotti, con indicazione della/e Ditta/e concorrente/i (ditta singola o soggetto composito).

La campionatura deve essere consegnata presso "ARES SARDEGNA, UFFICIO PROTOCOLLO C/O S.C. ACQUISTI DI BENI SANITARI, Via Piero della Francesca, 1 - 09047 SELARGIUS (CA)". Non è ammessa la consegna dei campioni in luogo diverso da quello sopraindicato o con modalità diverse.

I documenti di trasporto saranno acquisiti d'ufficio dalla S.C. Acquisti di Beni Sanitari a comprova del rispetto del termine e delle modalità di consegna.

La stazione appaltante si riserva di richiedere ulteriore campionatura qualora fosse necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione giudicatrice, così come indicato nel CSA.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le indicazioni di cui all'Allegato 6.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1), deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- importo complessivo annuale offerto;
- Offerta economica in dettaglio come sotto specificato, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante sottoscrittore in formato digitale come da facsimile Allegato 6.

16.1. Dettaglio di offerta

L'offerta economica, come da facsimile Allegato 6, dovrà riportare i seguenti dati:

- nome commerciale, marca, codice, CND, RDM e confezione minima di vendita del bene offerto
- indicazione, in cifre ed in lettere, dei prezzi unitari dei dispositivi medici offerti e del prezzo complessivo offerto IVA esclusa;
- l'aliquota IVA;
- % di ribasso rispetto alla base d'asta;
- dichiarazione di impegno a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- dichiarazione che l'offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico, nei relativi Allegati e, più in generale, nella documentazione di gara.

Tutti gli importi dell'offerta economica dettagliata dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, sarà considerato valido il valore in lettere. Gli importi sono da indicarsi al netto dell'IVA.

La ditta concorrente, nel formulare la propria offerta economica, deve tener conto che il prezzo offerto deve essere comprensivo di costo del trasporto, dell'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante il trasporto stesso, della consegna e scarico dei dispositivi presso i Servizi di Farmacia delle singole Aziende interessate così come indicato nell'ordine di fornitura.

Sono ammesse solo offerte in ribasso (pari/inferiori rispetto alla base d'asta), a pena d'esclusione art. 70, comma 4, lettera f) del Codice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base della seguente ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	70
Punteggio Economico (PE)	30
Punteggio Totale (Ptotale)	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più elevato, che sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito relativamente al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) con il punteggio ottenuto con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PEi): $P_{totale} = PT + PE(i)$.

Con la lettera "D" vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Con la lettera "T" vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Con la lettera "Q" vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e l'attribuzione dei suddetti punteggi è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, che eseguirà tali valutazioni sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nei seguenti paragrafi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore o della somma pesata secondo la formula:

$$V(a) = \sum n[Pi * C(a)i]$$

dove:

$V(a)$ = Valutazione offerta a (punteggio attribuito all'offerta a)

Σ = sommatoria

n = numero totale dei criteri/sottocriteri di valutazione o requisiti

Pi = Peso assegnato al singolo criterio/sottocriterio di valutazione i

$C(a)i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio/sottocriterio i

I coefficienti di prestazione dell'offerta $V(a)$ relativi agli elementi tecnici e all'elemento economico vengono determinati dai commissari secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi.

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati, con la relativa ripartizione dei punteggi:

	CRITERIO DI VALUTAZIONE LOTTI: 1	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO MASSIMO
		TOTALE	70
1	Affidabilità, efficacia, sicurezza,	D	10
2	Maneggevolezza, praticità, facilità e semplicità d'uso del dispositivo	D	15
3	Atraumaticità	D	8
4	Tenuta e resistenza del dispositivo	D	8
5	Caratteristiche tecniche dei dispositivi con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali e all'adattabilità	D	20
6	Ingombro,	D	3
7	Facilità di apertura	D	6

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il sistema di valutazione è articolato in distinti criteri, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, per il "Punteggio Tecnico" è fissato un valore ponderale ed un corrispondente peso nella valutazione pari a complessivi punti 70. Tale elemento di valutazione è articolato in distinti criteri e sub-criteri, con i relativi fattori e sub-fattori ponderali.

Nella prima fase, che è quella della trasformazione dei giudizi di qualità dell'offerta in numeri adimensionali, cioè in coefficienti variabili tra 0 ed 1, per ogni singolo criterio/sottocriterio la Commissione assegnerà discrezionalmente, mediante l'attribuzione collegiale di un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari (al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione), per ognuna delle offerte un coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno).

I coefficienti saranno assegnati secondo la seguente griglia di valori:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	Da 0,81 ad 1,0
Distinto	Da 0,61 a 0,80
Buono	Da 0,41 a 0,60
Discreto	Da 0,21 a 0,40
sufficiente	Da 0,01 a 0,20
insufficiente	0

La Commissione ha facoltà di integrare i giudizi numerici con eventuali sintetiche osservazioni relative agli aspetti di maggiore e/o minore pregio delle singole offerte tecniche

Per la seconda fase (formazione della graduatoria) si procederà nel seguente modo: i coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il peso/sub peso attribuito al criterio/sottocriterio di valutazione (o requisito) per ottenere il relativo punteggio; la somma dei punteggi ottenuti darà origine al punteggio provvisorio assegnato ad ogni offerta.


Il risultato di tale somma determina il punteggio tecnico totale (PT) attribuito a ciascuna offerta tecnica.

Riparametrazione Punteggi Tecnici:

Nel caso che in un lotto nessuna offerta raggiunga il punteggio tecnico massimo previsto per il lotto, si procederà alla riparametrazione, attraverso la quale, il punteggio massimo ottenuto sarà riportato a 70 e proporzionalmente si trasformeranno gli altri punteggi provvisori, in maniera da assegnare tutti i 70 punti disponibili per la qualità alla migliore offerta

17.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Con riferimento al criterio "Punteggio Economico", terminata la fase di assegnazione del punteggio tecnico ed inseriti i punteggi sul sistema, il punteggio economico sarà attribuito automaticamente sul sistema Net4market secondo la seguente formula:



Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offriranno un prezzo complessivo superiore alla base d'asta.

Il giudizio espresso dalla Commissione circa la conformità e l'attribuzione dei punteggi è insindacabile.

Tutte le operazioni della procedura, compresa la formazione della classifica dei concorrenti verranno effettuate sulla piattaforma Net4market con le modalità elettroniche e telematiche messe a disposizione dal sistema.

17.4. Ipotesi di risultanze uguali

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno e la data della prima sessione verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante nella sezione dedicata alla presente procedura.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/Seggio di gara/Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, Il RUP/Seggio di gara/Responsabile di fase procederà all'apertura delle Buste Tecniche delle offerte ammesse, al fine della verifica (esame inventariale) della presenza dei documenti relativi alle Offerte Tecniche richiesti dal presente Disciplinare. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate all'esame di merito nonché alla valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. **La campionatura pervenuta sarà aperta dalla Commissione giudicatrice durante i lavori di cui sopra.** Gli esiti della valutazione saranno registrati nella Piattaforma.

Tutti i lavori della commissione relativi alla valutazione tecnica risulteranno da specifico verbale della commissione medesima.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice, unitamente al RUP, procede all'apertura delle offerte economiche presentate. La data e l'ora della seduta in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione Appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che in base a elementi specifici, quali il prezzo offerto, e inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia il punteggio tecnico sia il punteggio economico entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, eventualmente, del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a (15) quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici in graduatoria, con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono descritte al successivo paragrafo "Appalti Specifici".

L'aggiudicazione in accordo quadro sarà disposta in favore degli operatori economici, sino al 3° classificatosi in graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, il concorrente risultato primo in graduatoria, e, trattandosi di Accordo Quadro, anche i concorrenti in graduatoria fino al 3° classificato. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato ai sensi dall'articolo 18 co. 1 del codice.

Spese di contratto

Il valore dell'imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

Le modalità da utilizzare per il versamento dell'imposta di bollo di cui sopra, sono definite dal provvedimento n. 240013/2023 dell'agenzia dell'entrate del 28/06/2023.

Appalti specifici in Accordo Quadro

L'affidamento della fornitura in Accordo Quadro avviene attraverso la stipula di uno o più contratti specifici di fornitura e sarà determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute, come risultante dalla graduatoria finale, fino al 3° classificato, nel rispetto delle percentuali di seguito specificate:

n. 3 Offerte valide		n. 2 Offerte valide		n. 1 Offerte valide	
Pos.	Percentuale di affidamento	Pos.	Percentuale di affidamento	Pos.	Percentuale di affidamento
1°	65%	1°	70%	1°	100%
2°	25%	2°	30%		
3°	10%				

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 49 del 20.02.2024, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO della Stazione appaltante di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 34 del 30.01.2024.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* www.aressardegna.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'apposita sezione di gara all'interno della piattaforma informatica. Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le medesime modalità.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati contestualmente all'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali, si rimanda a quanto indicato nell'allegato 10 del presente disciplinare di gara – "informativa sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi".

ALLEGATI:

1. Allegato 1: domanda di partecipazione;

2. Allegato 2: dichiarazione integrative;
3. Allegato 3: Patto d'integrità.
4. Allegato 4: Timing di gara
5. Allegato 5: schema offerta senza prezzi
6. Allegato 6: facsimile dettaglio offerta economica
7. Allegato 7: Istruzioni per l'accesso alla piattaforma (Disciplinare telematico)
8. Allegato 8: fac simile Schema di contratto
9. Allegato 9: informativa sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi
10. DGUE - documento di gara unico europeo (documento digitale generato in piattaforma)